

Accordo aziendale sull'Orario di Lavoro

Il giorno 25 febbraio 2021, in sede aziendale, si sono incontrati:

- Terni Reti surl, rappresentata dall'amministratore unico Dott. Carlo A. Befani, assistito dalla responsabile del personale dott.ssa Sabrina D' Aversa; d'ora in poi anche "Azienda"; e
- le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, rappresentate rispettivamente dalla sig.ra Lucia Rossi, dal sig. Sergio Sabatini, dal sig. Massimiliano Ferrante; unitamente alle RSA nelle persone delle sig.re Adele Bontempi, Tiziana Forzani, Marina Biondi.

Premesso che

- l'Azienda svolge servizi, anche pubblici o di interesse pubblico, che rendono necessaria una nuova e diversa strutturazione dell'orario di lavoro del personale, adeguata alle effettive necessità lavorative delle attività;
- l'Azienda e le OO.SS./RSA hanno convenuto sul principio della flessibilità nell'organizzazione e nello svolgimento dei servizi, al fine di renderli efficienti ed efficaci, nel rispetto delle aspettative dell'Amministrazione Comunale e della cittadinanza;
- le Parti stipulanti intendono sottoscrivere un accordo di secondo livello (d'ora in poi "Accordo") che regolamenti alcuni aspetti della gestione delle risorse umane impiegate in Azienda;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1) Premesse.

Le premesse sono parte integrante ed essenziale dell'Accordo.

2) Regimi di orario di lavoro.

Giuste le previsioni del ccnl commercio terziario, l'Azienda informa le OO.SS./RSA sulla strutturazione dei regimi d'orario di lavoro, che vengono stabiliti in base alle esigenze delle singole attività.

I regimi di orario di lavoro sono distinti in 2 tipologie:

- Regimi fissi, caratterizzati da uno schema costante d'orario individuale di lavoro, salvo quanto previsto sub artt. 3, 4, 6 dell'Accordo, che non modifica lo status di lavoratore a regime fisso;
- Regimi variabili, caratterizzati da uno schema d'orario individuale variabile in base alla programmazione giornaliera, settimanale o plurisettimanale, anche per singoli lavoratori, salvo quanto previsto sub artt. 3, 4, 6 dell'Accordo, che non modifica lo status di lavoratore a regime variabile.

a) Regimi fissi

Vengono stabiliti n. 2 regimi fissi di orario di lavoro.

i. Regime fisso standard

Il regime fisso standard è attribuito al personale a tempo pieno a cui viene applicato il ccnl commercio servizi, salvo attribuzione di diverso regime, ed è stabilito come segue:

- orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite in 8 ore giornaliere per 5 giorni dal lunedì al venerdì;
- orario base: 8:30 – 17:00, con pausa pranzo di 30 minuti da fruire tra le ore 13:00 e le ore 14:00;
- l'orario effettivo viene determinato attraverso apposita timbratura badge;

Per tale regime viene istituita l'elasticità ("Elasticità") dell'orario, nei seguenti limiti e modalità:

- l'ingresso può essere effettuato tra le ore 8:30 e le ore 9:00;
- la pausa pranzo può essere aumentata da 30 minuti a 60 minuti;
- l'uscita è prevista nella fascia 17:00 - 18:00, al completamento della prestazione di 8 ore di lavoro effettivo, in ragione dell'orario d'ingresso e della durata della pausa pranzo.



Il personale a tempo parziale deve attenersi all'orario previsto nel contratto individuale, salvo espressa previsione dell'applicazione dell'Elasticità.

Tale regime viene applicato, alla data, al personale addetto alle:

- n. 2 SSU unità di supporto strategico (Amministrazione, Commerciale);
- n. 3 SU unità di servizio (Acquisti, Tecnologia, Affari generali);
- BU Mobilità (Sanzioni & riscossioni, ZTL per le attività diverse da quelle di sportello);
- BU Facility management (Responsabile BU);
- BU Rete gas.

ii. Regime fisso di sportello al pubblico

Per il personale a tempo pieno attribuito a tale regime, in ragione dell'orario di sportello (8:30 – 13:30 dal lunedì al venerdì), viene previsto quanto segue:

- l'ingresso può essere effettuato tra le ore 8:00 e le ore 8:30;
- la pausa pranzo avrà durata tra i 30 minuti e i 60 minuti a partire dalle ore 13:30;
- l'uscita è prevista nella fascia 17:00 - 17:30, al completamento della prestazione di 8 ore di lavoro effettivo, in ragione della durata della pausa pranzo.

Il personale a tempo parziale deve attenersi all'orario previsto nel contratto individuale, salvo espressa previsione dell'applicazione dell'Elasticità.

Tale regime viene applicato, alla data, al personale addetto a:

- BU Mobilità (ZTL limitatamente alle attività di sportello);

iii. Regime fisso di sportello al pubblico con presidio prolungato

Si applica agli addetti ai servizi che necessitano di presidio prolungato oltre le 8 ore giornaliere, che prestano orario fisso, anche differenziato tra lavoratori, normalmente su 5 giorni settimanali con possibilità, in alcuni periodi dell'anno, di comprendere anche la giornata di sabato, con rimodulazione dell'orario settimanale su 6 giorni. L'orario puntuale individuale viene comunicato dall'Azienda al personale interessato, su base settimanale, entro il venerdì della settimana precedente.

Tale regime viene applicato, alla data, al personale addetto ai servizi:

- BU Parcheggi, attività Parcheggio San Francesco: presidio 8:30 – 19:00 (lunedì – sabato);

iv. Regime fisso di campo

Per il personale a tempo pieno attribuito a tale regime, in ragione dell'orario di campo, senza applicazione dell'elasticità di orario.

Tale regime viene applicato, alla data, al personale addetto a:

- BU Facility management, attività Manutenzioni: 8:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 (lunedì – venerdì).

L'eventuale comando di personale a regime fisso in attività a regime variabile – se non continuativo e comunque fino a 40 giorni di effettiva prestazione nell'anno – non modifica lo status di lavoratore a regime fisso, e pertanto non prevede l'applicazione dell'indennità di regime variabile di cui all'art. 5 lett. a) dell'Accordo.

b) Regimi variabili

In ragione delle specifiche esigenze di servizio, vengono previsti i seguenti regimi variabili d'orario di lavoro. Per i lavoratori rientranti nei regimi variabili è esclusa l'Elasticità di cui alla precedente lettera a):

i. Regime variabile di presidio prolungato

Si applica agli addetti ai servizi che necessitano di presidio prolungato oltre le 8 ore giornaliere, che prestano orario a turnazione su 6 giorni settimanali. L'orario puntuale individuale viene comunicato dall'Azienda al personale interessato, su base settimanale, entro il venerdì della settimana precedente.

Tale regime viene applicato, alla data, al personale addetto ai servizi:

- BU Facility management, attività Reception: presidio 7:00 – 19:00 (lunedì – venerdì) e 7:00 – 13:00 (sabato);

ii. Regime variabile di presidio prolungato su strada

Agli addetti ai servizi che necessitano di operatività su strada prolungata rispetto alle 8 ore giornaliere, viene applicato un orario a turnazione, anche non continuativa, per 6 o 7 giorni alla

settimana, con rimodulazione dell'orario settimanale su 6 giorni. L'orario puntuale individuale viene comunicato dall'Azienda al personale interessato, su base settimanale, entro il venerdì della settimana precedente.

Tale regime viene applicato, alla data, al personale addetto al servizio:

- BU Parcheggio, attività Ausiliari del traffico, con operatività 8:00 – 20:00 (lunedì – sabato, esclusi i festivi infrasettimanali) per l'intero anno; e in aggiunta, nel periodo 1°/4 – 31/10, 10:00 – 20:00 (domenica e festivi infrasettimanali).

Le Parti convengono che il principio della rotazione, compatibilmente alle esigenze aziendali, nonché che il comando non possa eccedere, per singolo lavoratore, n. 18 giornate domenicali o festive cadenti nel periodo 1°/4 – 31/10, salve disponibilità individuali.

Modifiche o integrazioni dei regimi d'orario

L'Azienda si riserva di modificare i regimi di orario di cui al presente art. 2, e/o di introdurre ulteriori regimi d'orario comunque nel rispetto del ccnl applicato, in ragione di esigenze aziendali, previa comunicazione alle OO.SS./RSA.

Presa d'atto

Le OO.SS. e le RSA, nel recepire l'informativa aziendale, danno atto che le procedure e i contenuti previsti nel presente punto 2) sono conformi a quanto previsto dal ccnl commercio terziario applicato.

3) Flessibilità dell'orario di lavoro.

In ragione della variabilità delle attività aziendali, correlata alla stagionalità delle attività e/o alle previsioni di curve di lavoro e/o all'esigenza di lavoro attività su turni, viene concordata l'applicazione dell'istituto della flessibilità ("Flessibilità") dell'orario lavorativo, giusto l'art. 137 ccnl commercio terziario, con le modifiche e integrazioni qui convenute.

L'orario settimanale del personale a tempo pieno potrà pertanto essere strutturalmente reso anche come media di cicli plurisettimanali: in espressa deroga all'art. 137 citato, le Parti convengono la facoltà dell'Azienda di comandare prestazioni lavorative in superamento dell'orario contrattuale fino a 48 ore settimanali, per un massimo di n. 20 settimane nell'anno solare, con conseguente recupero a riposo da godere entro il 31/12 dell'anno.

Il personale interessato percepirà la normale retribuzione contrattuale nei periodi sia di superamento sia di recupero, senza riconoscimento di maggiorazioni o altre indennità.

Entro il 10 gennaio di ogni anno (per il 2021: entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo), l'Azienda avrà facoltà di attivare il programma di Flessibilità, anche per singole attività, con comunicazione al personale interessato delle settimane di superamento: eventuali variazioni del programma saranno comunicate con un preavviso di 14 giorni.

I recuperi saranno maturati in numero di ore pari a quelle dei superamenti, senza alcun permesso aggiuntivo in deroga all'art. 137 ccnl; e potranno essere goduti anche anticipatamente rispetto alla prestazione dei superamenti. I recuperi saranno altresì comunicati dall'Azienda in corso d'anno, con preavviso di 7 giorni, che scende a 2 giorni per il personale impegnato nelle attività all'aperto.

Fermo l'obiettivo prioritario di conseguire il bilanciamento tra ore di superamento e ore di recupero nell'anno solare, le eventuali ore di lavoro prestate in superamento e non recuperate entro il 31/12 dell'anno saranno liquidate con la maggiorazione straordinaria ex artt. 148-149 ccnl.

4) Prestazioni straordinarie giornaliere e settimanali. Banca ore.

Le Parti convengono l'istituzione della cd. banca ore ("Banca Ore"), nella quale confluiranno le prestazioni comandate in eccedenza rispetto all'orario contrattuale ordinario, diverse da quelle regolate agli artt. 2 e 3 dell'Accordo.

LR      



Tali ore eccedenti saranno evidenziate in busta paga; provocheranno la maturazione di riposi compensativi da godere in data da concordare tra l'Azienda e il lavoratore e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di prestazione; e saranno compensate, nel mese di prestazione, con la sola maggiorazione straordinaria contrattuale.

Fermo l'obbligo di godimento dei riposi compensativi, nei casi eccezionali di mancata fruizione di tali riposi compensativi entro il 31 dicembre, le ore di prestazione eccedente non recuperate saranno liquidate con retribuzione ordinaria, con la busta paga di gennaio dell'anno successivo a quello di prestazione.

5) Reperibilità.

Viene istituito il servizio di reperibilità ("Reperibilità"), attivo al di fuori del normale orario di lavoro, per garantire l'assistenza 24/7/365 in determinate attività aziendali.

Viene comandato in reperibilità il personale idoneo per professionalità e/o abilitazioni, a rotazione nell'ambito delle fungibilità; e prevede normalmente le seguenti caratteristiche:

- Turno di reperibilità: 7 giorni, da fine orario di lavoro del servizio del lunedì (normalmente ore 17:00) ad inizio orario di lavoro del lunedì successivo (normalmente ore 8:00), con esclusione dell'orario di lavoro del servizio; modificabile in base alle esigenze aziendali;
- Consecutività: il turno consecutivo di due settimane è ammesso solo in casi eccezionali;
- Programma di reperibilità: su base trimestrale;
- Preavviso di variazione in caso di necessità ed urgenza: 48 ore
- Tempi massimo dalla chiamata alla presenza nel sito di intervento: 30 minuti

6) Indennità retributive correlate all'orario di lavoro.

Le Parti concordano l'istituzione e/o il consolidamento di indennità per particolari orari di lavoro, nelle seguenti modalità:

a) Indennità di regime variabile

Ai lavoratori a regime variabile ex art. 2 lett. b) dell'Accordo viene riconosciuta un'indennità oraria lorda pari ad euro 0,40 (quarantacentesimi), in aggiunta alla normale retribuzione, per le ore di effettiva prestazione ordinaria al lavoro.

Per i lavoratori assegnati strutturalmente a 2 attività, di cui una a regime fisso e una a regime variabile, l'indennità di regime variabile spetta per le ore di effettiva prestazione ordinaria a regime variabile.

b) Indennità di attività su strada

Al personale impegnato, anche occasionalmente, nel servizio "Ausiliari del traffico" di cui in art. 2 lett. b) punto ii, viene riconosciuta, in sostituzione di quanto previsto dall'accordo aziendale 2/2/2017, un'indennità oraria lorda pari ad euro 1,40 (uno/40), in aggiunta alla normale retribuzione, per le ore effettivamente prestate su strada per le giornate dal lunedì al venerdì, ed una indennità oraria lorda pari ad euro 1,80 (uno/80) per le giornate del sabato, domenica e festivi.

c) Indennità di reperibilità

Al personale comandato in reperibilità viene riconosciuta un'indennità oraria lorda di reperibilità definita come segue:

- Giorni feriali tra le ore 6:00 e le ore 22:00: euro 1,60 (uno/60)
- Giorni feriali tra le 22:00 e le 24:00 e tra 0:00 e le 6:00; giorni festivi; giorni domenicali, sabato: euro 2,00 (due/00);

Vengono riconosciuti in aggiunta all'indennità di reperibilità, per ogni uscita in intervento anche comprensiva di interventi plurimi consecutivi, i seguenti importi:

- la retribuzione con maggiorazione straordinaria per le ore di effettivo lavoro prestate nel/dei sito/i di intervento, con riconoscimento di un minimale di chiamata pari ad un'ora di retribuzione con maggiorazione straordinaria, qualora la durata del/degli intervento/i avesse durata inferiore;

LR 30 14 B 80

- 30 minuti di viaggio forfetario, comprensivo di andate e ritorno, all'85% della retribuzione ordinaria.

Cumulabilità – incomputabilità

Le indennità di cui alle lettere a), b) precedenti; nonché le indennità di cui alle lettere b), c) precedenti; sono cumulabili in ragione di quanto spetti. Le indennità di cui alle lettere a), c) non sono cumulabili. L'indennità di reperibilità è riconosciuta anche per le ore di effettivo intervento del personale in Reperibilità.

Le Parti convengono che le indennità introdotte o consolidate nel presente art. 6 si intendono espressamente onnicomprensive di ogni istituto corrente, differito o finale. Pertanto tale indennità, seppur maturate con continuità, non producono effetti ulteriori su alcun istituto contrattuale, compreso il trattamento di fine rapporto.

7) Ambito e periodo d'applicazione.

L'Accordo si applica a tutto il personale dipendente al quale viene applicato il ccnl commercio terziario, salva diversa specificazione riportata in Accordo; e al personale in somministrazione.

L'Accordo supera e sostituisce ogni altra pattuizione scritta o verbale, e ogni consuetudine in uso, per le materie qui definite.

L'Accordo decorre dal 1°/3/2021 e scade il 31/12/2023, con rinnovo tacito di triennio in triennio salvo disdetta entro i 60 giorni precedenti la scadenza.

Letto confermato e sottoscritto

Terni Reti surl

Sabrina D'Aversa

OO.SS.

Stefano Sardo
Lucio Rossi

RSA

Antonio Odello
Eugenio
D. Neri